

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA	Presidente f.f.
- Avv. Francesca SORBI	Segretario f.f.
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Stefano BERTOLLINI	Componente
- Avv. Francesco CAIA	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Francesco DE BENEDETTIS	Componente
- Avv. Donato DI CAMPLI	Componente
- Avv. Bruno DI GIOVANNI	Componente
- Avv. Francesco NAPOLI	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Carolina Rita SCARANO	Componente
- Avv. Carla SECCHIERI	Componente
- Avv. Francesco Emilio STANDOLI	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stefano Tocci ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso tempestivamente presentato dall'avv. [RICORRENTE], avverso il provvedimento n.17/2018 del C.D.D. di Ancona con il quale è stata disposta la sanzione disciplinare della sospensione di mesi uno.

Per il ricorrente nessuno è comparso.

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Fermo, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Francesco Emilio Standoli;

Inteso il P.M. il quale ha concluso, per il parziale accoglimento del ricorso e per l'applicazio-

ne della sanzione della censura.

FATTO

La vicenda trae origine da cinque diversi esposti, presentati da altrettanti esponenti dinanzi al COA di Macerata, nei quali venivano rappresentate plurime condotte poste in essere dall'Avv. [RICORRENTE] aventi possibile rilievo disciplinare.

Con l'entrata in vigore della nuova normativa in materia deontologica, tutte le segnalazione venivano trasmesse al neo costituito CDD di Ancona che, previa riunione delle stesse e ritenendole due manifestamente infondate, approvava il seguente capo di incolpazione: "1) *Violazione degli artt. 4 e 9 Codice deontologico vigente (art. 5 previgente) per aver imprudentemente e negligenemente accusato il collega avv. [AAA] del reato di cui all'art. 56-629 c.p., affermando che questi aveva tentato di costringerlo, con minaccia di esercizio di azioni legali, a corrispondergli somme non dovute per prestazioni mai effettuate al fine di procurarsi un ingiusto profitto; fatto cui era seguito procedimento penale per il reato di cui all'art. 368 c.p. a carico dell'avv. [RICORRENTE], conclusosi con sentenza di revisione della Corte di Appello di L'Aquila con la quale l'avv. [RICORRENTE] è stato assolto perché il fatto non costituisce reato per insufficienza di prove sull'elemento soggettivo; 2) Violazione degli artt. 4, 9 e 52 Codice deontologico vigente (art. 5 e 22 previgente) per aver proferito nei confronti dell'avv. [BBB] frasi lesive dell'onore e del decoro del collega, quali "stai zitto [OMISSIS]", e comunque per aver tenuto un comportamento lesivo dell'onore e del decoro del collega. Fatto avvenuto il 14.12.2007 per il quale l'incolpato è stato condannato alla pena di 300 euro di multa dal Giudice di Pace di Fermo, condanna confermata in secondo grado e – allo stato delle informazioni – ancora sub Judice davanti alla Corte di Cassazione; 3) Violazione dell'art. 24 Codice deontologico vigente (art. 37 previgente) avendo agito in conflitto di interessi nell'accettare l'incarico, propostogli dalla sig.ra [CCC], di assisterla nel procedimento riguardante la successione dello zio, per l'essere l'avv. [RICORRENTE] creditore del dante causa della [CCC] medesima e, di conseguenza, di costei. Fatto per il quale è stato sottoposto a procedimento penale come imputato del reato di cui all'art. 380 c.p., procedimento definito in primo grado con sentenza del Tribunale di Fermo n. [OMISSIS] del [OMISSIS] 2018".*

Nel corso del procedimento di primo grado, precisamente all'udienza del 16.11.2018, l'incolpato eccepiva la prescrizione dei capi sub 1 e 2 che veniva, tuttavia, disattesa.

Dopo aver ascoltato diversi testimoni (avv. [BBB], sig.ra [CCC], il geom. [OMISSIS], l'avv. [OMISSIS]) e sentito l'incolpato, seguiva la discussione, all'esito della quale la sezione evidenziava quanto segue: (i) quanto al capo di incolpazione sub 1, la sezione non riteneva provato l'illecito; (ii) quanto al capo di incolpazione sub 2, la sezione riteneva raggiunta la prova dell'illecito, non essendovi dubbio che, nel corso dell'udienza del 14.12.2007 dinanzi

al Tribunale di Fermo, l'avv. [RICORRENTE] avesse apostrofato il collega [BBB] così come meglio specificato nel capo di incolpazione. Ciò emergeva tanto dalle dichiarazioni rese nel dibattimento penale, quanto dalla deposizione resa dall'avv. [BBB] in sede disciplinare. Il CDD non riteneva rilevante che il Giudice Dott. [DDD], dinanzi al quale si teneva l'udienza, avesse dichiarato di non aver percepito la frase, siccome impegnato nella redazione del verbale. L'incolpato, al contrario, negava di aver pronunciato espressioni offensive, affermando che le dichiarazioni rese dai testi non fossero attendibili; tuttavia, la sua versione appariva sfornita di fondamento o riscontro oggettivo; (iii) quanto la capo di incolpazione sub 3, la sezione precisava che il procedimento penale in cui l'incolpato era imputato per il reato ex art. 380 c.p., chiusosi in primo grado con sentenza di condanna, era pendente in grado di appello. Ciò posto, benché non fosse emerso che l'avv. [RICORRENTE] avesse esercitato alcuna pressione sulla sig.ra [CCC] affinché questa gli affidasse l'incarico, l'incolpato, consapevole di essere creditore del defunto zio della cliente, si era posto in una situazione oggettiva di potenziale conflitto. Difatti, in seguito alla revoca del mandato da parte della [CCC], l'incolpato aveva manifestato l'intenzione di aggredire il patrimonio personale della stessa, al fine di recuperare i crediti vantati nei confronti dei *de cuius*.

Rilevata, pertanto, la responsabilità dell'avv. [RICORRENTE] per i capi di incolpazione sub 2 e 3, il CDD irrogava la sospensione dall'esercizio della professione per la durata di un mese.

Avverso la decisione l'avv. [RICORRENTE], per il tramite dell'avv. [EEE], quale difensore di fiducia dello stesso, ha presentato ricorso, chiedendo, in riforma della stessa, la declaratoria di proscioglimento dagli addebiti mossi nei suoi confronti e per i quali è stato riconosciuto responsabile.

Nel primo motivo, il ricorrente si sofferma sul capo di incolpazione elaborato in seguito all'esposto dell'avv. [BBB], richiamando le presunzioni sulle quali era basata la decisione del CDD e contrapponendo alle stesse alcuni aspetti non debitamente tenuti in considerazione dal giudice disciplinare. In particolare:

- il CDD presumeva che la frase offensiva fosse stata pronunciata dall'avv. [RICORRENTE] a voce alta, sebbene il giudice che teneva udienza avesse riferito di non averla sentita;
- l'incolpato sarebbe stato a conoscenza del soprannome affibbiato alla famiglia dell'avv. [BBB], benché quest'ultimo, escusso come testimone sotto giuramento, non avesse confermato tale circostanza;
- da ultimo, il giudice disciplinare aveva dato per scontato che la deposizione resa dall'incolpato non fosse veritiera.

Ebbene, a detta dell'avv. [RICORRENTE], l'incolpazione di cui al capo 2 non solo non corrisponderebbe al vero, ma sarebbe stata smentita dagli elementi probatori acquisiti.

Nella seconda censura il ricorrente, con riferimento al capo di incolpazione formulato in se-

guito all'esposto della sig.ra [CCC], denuncia il "teorema accusatorio" formulato dal CDD ai suoi danni.

Nello specifico, l'avv. [RICORRENTE] si riferisce all'assunto secondo il quale, accettando consapevolmente l'incarico dall'erede di un suo creditore, si sarebbe posto in una situazione di conflitto anche solo potenziale.

All'uopo il ricorrente evidenzia che, in data 22.06.2020, la Corte di Appello di Ancona ha pronunciato sentenza n. [OMISSIS]/2020, che lo ha assolto dall'ipotesi di reato ex art. 380 c.p., perché il fatto non sussiste.

In tale sentenza, allegata al ricorso, la Corte di Appello ha censurato la sentenza di primo grado, in quanto, da un lato, non vi sarebbe stato alcun documento in danno alla sig.ra [CCC] e, dall'altro, non sarebbe stato possibile configurare l'infedele patrocinio essendosi limitato l'avv. [RICORRENTE] a prestare la propria opera professionale in un procedimento di volontaria giurisdizione.

Per tali ragioni, il ricorrente insiste nell'affermare che la ricostruzione della vicenda operata dall'esponente apparirebbe ricca di inesattezze, falsità e libere interpretazioni oltre al fatto che non si sarebbe verificato alcun conflitto di interessi.

Ha concluso pertanto per il proscioglimento per entrambi i capi di incolpazione per i quali era stato ritenuto responsabile.

Con nota del 28.06.2022, il difensore del ricorrente ha depositato ulteriori documenti relativi alla vicenda di cui all'esposto della sig.ra [CCC].

Trattasi:

- della sentenza n.[OMISSIS]/2021, pubblicata il 25.11.2021 della Corte di Appello Civile di Ancona che rigetta l'appello proposto dalla sig.ra [CCC] avverso la sentenza n.[OMISSIS]/2017 del Tribunale di Macerata. In particolare, la Corte rileva l'infondatezza dell'appello della sig.ra [CCC], che aveva proposto domanda di invalidità ed inefficacia dell'accettazione dell'eredità nei confronti del ricorrente, il quale difettava di legittimazione passiva, siccome estraneo alla situazione successoria. In altri termini, il giudicante ha affermato che la condotta dolosa dell'avv. [RICORRENTE], consistente nell'aver indotto la sig.ra [CCC] ad accettare l'eredità del *de cuius* del quale egli stesso era creditore, pur presentando eventuali profili risarcitori estranei al giudizio di invalidità ed inefficacia dell'accettazione dell'eredità, non determinava *legittimatio ad causam* in capo al professionista;

- della sentenza della Suprema Corte di Cassazione Penale, sez. VI n.[OMISSIS]/2021, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dalla sig.ra [CCC], in qualità di parte civile, avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona n. [OMISSIS]/2020, facendo proprie le motivazioni del giudice di secondo grado.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello deve trovare parziale accoglimento per le seguenti ragioni di diritto.

Preliminarmente è opportuno evidenziare, trattandosi di questione rilevabile di ufficio, che, nonostante il tempo trascorso dai fatti oggetto della (seconda) contestazione, non è prescritta l'azione disciplinare in danno dell'incolpato.

Non è revocabile in dubbio che la disciplina applicabile alla fattispecie in esame in punto di prescrizione sia quella prevista dall'art.51 del R.D. n. 1578 del 1933, vigente al momento delle contestate violazioni (anno 2007), essendo queste ultime tutte a consumazione istantanea. Per costante giurisprudenza, difatti, *“le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa sicché, con riferimento al regime giuridico della prescrizione, non è applicabile lo “jus superveniens”, ove più favorevole all'incolpato. Ne consegue che il punto di riferimento per l'individuazione del regime della prescrizione dell'azione disciplinare è e resta la commissione del fatto o la cessazione della sua permanenza ed è a quel momento, quindi, che si deve avere riguardo per stabilire la legge applicabile”* (Cass. n.23476/2020).

Così come non è revocabile che, *qualora il procedimento disciplinare a carico dell'avvocato riguardi un fatto costituente reato per il quale sia stata esercitata l'azione penale, il termine di prescrizione dell'azione disciplinare inizia a decorrere solo dal passaggio in giudicato della sentenza penale, prescindendosi dalla sospensione del procedimento disciplinare e restando irrilevante il periodo decorso dalla commissione del fatto alla instaurazione del procedimento penale* (CNF n.59/2021).

Nella fattispecie in esame il procedimento penale azionato in danno dell'avv. [RICORRENTE] per i medesimi (e integralmente sovrapponibili) fatti che sono poi confluiti nei capi di incolpazione di cui al procedimento disciplinare si è concluso con la sentenza di condanna del Tribunale di Fermo (in funzione di Giudice di appello) passata in giudicato il [OMISSIS].11.2013 (non è stato, difatti, accolto il ricorso per Cassazione con contestuale istanza di remissione in termini presentato dall'incolpato).

Da tale data vi sono stati diversi atti interruttivi della prescrizione (apertura del procedimento, approvazione capo di incolpazione, esame dell'incolpato), così come individuati dalla giurisprudenza domestica e della Suprema Corte nella vigenza del R.D. n.1578/1933, sino alla decisione di primo grado (10.12.2018).

Da quest'ultima sino alla odierna delibazione non è, quindi, decorso il quinquennio previsto dall'art.51 del richiamato Regio Decreto con conseguente potere/dovere di codesto Giudicante di valutare nel merito l'impugnazione proposta.

Ciò posto le doglianze sollevate nei confronti della decisione del C.D.D. con il primo motivo del ricorso e relative al secondo capo di incolpazione non colgono nel segno.

E' opportuno preliminarmente ricordare che in sede disciplinare opera il principio del libero

convincimento del giudice, che ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove acquisite, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze e agli atti acquisiti in conseguenza degli esposti deve ritenersi legittima quando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento.

Ed è esattamente quanto si è verificato nella fattispecie in esame.

Il CDD, difatti, non solo non si è “adagiato” alla motivazione della sentenza penale che, come noto, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare, quanto all’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della circostanza che l’imputato lo abbia commesso (Cass. Civ. sez. un. N.19367/2019), ma ha ritenuto opportuno escutere l’avv. [BBB], parte offesa presente ai fatti, che ha confermato l’esatto svolgersi degli stessi.

Va da sé che, stante la natura offensiva delle espressioni utilizzate, ancorché dialettali, rivolte espressamente nei confronti di un collega, per giunta nel corso di un’udienza e alla presenza di altri soggetti, è certamente configurabile l’illecito previsto e punito dall’art. 52 del NCDF che riproduce, in sostanza, quanto già previsto e punito dall’art.20 del precedente codice deontologico (vigente al momento dei fatti contestati).

Anche le doglianze sollevate con secondo motivo di ricorso e relative al terzo capo di incolpazione non sono meritevoli di adesione, ma ciò nonostante lo stesso deve essere accolto per le ragioni che seguono.

Non è revocabile in dubbio che *“nel processo disciplinare degli avvocati, novellato dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247, che ha introdotto una autonoma valutazione da parte del Consiglio Nazionale Forense dei fatti ascritti all’incolpato, in via derogatoria rispetto alla generale previsione di cui all’art. 653 cod. proc. pen., solo l’accertamento, operato con sentenza penale irrevocabile, che «il fatto non sussiste» o «l’imputato non lo ha commesso» riveste l’efficacia di giudicato, preclusiva di un’autonoma valutazione degli stessi fatti da parte del giudice disciplinare”* (per tutte Cass.sez. un. n.12902/2021).

Così come non è revocabile in dubbio che *la sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata con la formula che il fatto non sussiste, comporta l’esclusione del verificarsi del fatto storico di cui alla fattispecie incriminatrice: da tale pronuncia consegue il proscioglimento dell’incolpato in sede disciplinare solo allorché anche questo verta su quei medesimi fatti, di talché debba escludersi l’ontologica esistenza delle condotte deontologicamente rilevanti* (CNF sentenza n.186/2021).

Nella fattispecie in esame, con sentenza irrevocabile, è stata accertato e dichiarato che il fatto contestato all’avv. [RICORRENTE] in sede penale, astrattamente configurabile il reato di all’380 c.p., non sussistesse.

Ritiene codesto Giudicante, tuttavia, che da tale premessa storica non possa derivare automaticamente l’assoluzione, quanto meno nel merito, in sede disciplinare.

Ciò sarebbe possibile - anzi, sarebbe dovuto - qualora la norma incriminatrice penale fosse

integralmente sussumibile in quella disciplinare.

E non è questo il caso.

La condotta ascritta all'avv. [RICORRENTE], configurabile l'infedele patrocinio oggetto dell'imputazione, difatti, solamente in parte è sovrapponibile a quella oggetto del (terzo) capo di imputazione.

In sede disciplinare, a ben vedere, ciò che si contesta all'incolpato è l'aver accettato consapevolmente un incarico professionale da parte della sig.ra [CCC] quale chiamata all'eredità di un debitore dello stesso avv. [RICORRENTE].

E così facendo quest'ultimo si è posto in una situazione di conflitto anche solo potenziale con la nuova assistita.

Ciò che viene sanzionato dalla norma deontologica, difatti, non sono tanto le modalità con le quali si induce un potenziale cliente ad affidare l'incarico, ma il solo fatto di non evidenziare allo stesso tutte quelle possibili situazioni che renderebbero inopportuno assumere lo stesso.

E questo a prescindere dalla tipologia di mandato professionale che viene proposto: sia esso giudiziale ovvero stragiudiziale.

La dicotomia tra procedimento giudiziario e procedimento di volontaria giurisdizione segnalata dalla Giurisprudenza per giustificare l'inconfigurabilità del reato di infedele patrocinio in questo secondo caso, così come la circostanza che nessun danno economico in conseguenza delle infedeltà professionali sarebbe stato subito dalla persona offesa, risultano del tutto inconferenti ai fini della consumazione (o meno) dell'illecito disciplinare contestato.

L'art. 24 del n.c.d.f., difatti, ha lo scopo di evitare situazioni che possano anche solo far dubitare della correttezza dell'operato dell'avvocato e, quindi, *“perché si verifichi l'illecito, è sufficiente che potenzialmente l'opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte. Peraltro, facendo riferimento alle categorie del diritto penale, l'illecito contestato all'avvocato è un illecito di pericolo; quindi, l'asserita mancanza di danno è irrilevante perché il danno effettivo non è elemento costitutivo dell'illecito contestato”* (CNF sentenza 139/2021).

In sostanza, affinché possa dirsi violato il canone deontologico contestato è sufficiente che l'avvocato non appaia terzo rispetto agli interessi economici (e non) del cliente ovvero si ponga in condizioni tali da far intendere diversamente.

La suddetta norma, pertanto, tutela la condizione astratta di imparzialità e di indipendenza dell'avvocato - e quindi anche la sola apparenza del conflitto - per il significato anche sociale che essa incorpora e trasmette alla collettività (CNF n.121/2021).

Nella fattispecie in esame non vi è dubbio che l'avv. [RICORRENTE] abbia accettato il mandato professionale da parte della sig.ra [CCC] per tutelare la stessa nella fase propeudica alla accettazione dell'eredità così come non vi è dubbio che lo stesso legale fosse

creditore dei *de cuius*: circostanze che sono emerse tanto nel procedimento penale quanto in quello disciplinare.

Anzi, a ben vedere, è lo stesso incolpato che, sottopostosi all'esame nel corso dell'udienza disciplinare del 10 dicembre 2018, contraddicendosi con quanto dichiarato poco prima, ha confessato di essere creditore dei *de cuius* tanto è vero che *"a seguito dell'interruzione del rapporto professionale con la [CCC], oltre a quanto sopra le abbia anche inviato, dopo oltre un mese, un'altra parcella relativa, questa volta, a un procedimento pendente da me seguito per conto dei defunti [CCC]"*.

Il pericolo che la norma disciplinare intendeva prevenire, pertanto, si è palesato nel momento in cui l'avv. [OMISSIS] non ha riferito una circostanza esiziale, quale quella di essere creditore di due soggetti, rispetto all'eredità dei quali la cliente aveva prospettato la possibilità di conferire il mandato professionale proprio per valutare l'opportunità o meno di accettarla, ponendosi in tal modo, anche solo potenzialmente, in conflitto di interessi con la propria assistita.

Va da sé che, quanto al merito della vicenda, sussiste (*rectius* sussisterebbe) un'evidente responsabilità dell'incolpato.

Tuttavia, la circostanza che l'illecito disciplinare di cui all'incolpazione sia ontologicamente differente dalla condotta contestata in sede penale e che ciò non abbia consentito in questa sede di ritenere l'avv. [RICORRENTE] automaticamente esente da colpe seppur assolto con formula piena nel procedimento penale, non esime il Collegio di valutare se sia decorso o meno il termine di prescrizione per esercitare l'azione disciplinare, trattandosi di questione rilevabile di ufficio.

Non è revocabile in dubbio che nella fattispecie in esame - o meglio relativamente alla vicenda di cui al terzo capo di imputazione - trovi applicazione la disciplina prevista dall'art.56 della Legge 247/2012.

Detta norma, come ben noto, è entrata in vigore il 2 febbraio 2013.

L'illecito contestato, sebbene non sia stato temporalmente indicato nel capo di incolpazione, si è consumato in data 01 ottobre 2013 quando la sig.ra [CCC] ha conferito il mandato all'avv. [RICORRENTE] (circostanza che emerge dalla denuncia querela sporta dalla stessa esponente).

Va da sé che, trattandosi di illecito a consumazione istantanea, pur essendovi stata l'interruzione della prescrizione a seguito della decisione del CDD, è decorso il termine massimo di anni 7 e mesi sei.

Per completezza si rappresenta che il procedimento penale, nel caso *de quo*, non costituisce un'ipotesi di sospensione del termine di prescrizione.

L'orientamento giurisprudenziale in base al quale nei procedimenti disciplinari che traggano origine da fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l'azione penale, il termi-

ne di prescrizione non può decorrere che dalla definizione del processo penale, ossia dal giorno in cui la sentenza penale diviene irrevocabile, restando irrilevante il periodo decorso dalla commissione del fatto all'instaurarsi del procedimento penale, è, difatti, applicabile alle sole fattispecie concrete in cui operi la vecchia disciplina sulla prescrizione di cui all'art. 51 del RDL n. 1578 del 1933.

Ma non è questo il caso.

Di conseguenza stante il tempo trascorso dalla data di commissione dell'illecito contestato con il terzo capo di incolpazione ed essendo accertata la responsabilità nel merito dei fatti, non può far altro che dichiararsi la prescrizione dell'azione disciplinare.

Tutto ciò evidenziato, passando alla valutazione della congruità della sanzione irrogata, è necessario, in via preliminare, rilevare quanto segue.

I fatti contestati con il secondo capo di incolpazione (*id est* per aver proferito nei confronti dell'avv. [BBB] frasi lesive dell'onore e del decoro del collega) si sono verificati nell'anno 2007, quando vigeva la precedente normativa, nella quale come noto non erano espressamente (e previamente) previste specifiche sanzioni per le singole condotte contestate.

E' dirimente, pertanto, ai fini del decidere stabilire, nel rispetto dei principi dell'irretroattività della legge e di successione delle leggi nel tempo, quale sia la sanzione più favorevole per l'incolpato.

Tale valutazione, come chiarito dalla Suprema Corte, deve effettuarsi in concreto in quanto, se è vero che le norme del nuovo Codice deontologico forense si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato (art. 65, comma 5, L. n. 247/2012), è altrettanto vero che tale valutazione non può limitarsi alla sola sanzione edittale dovendo invero aversi altresì riguardo alle eventuali aggravanti ex artt. 53 L. n. 247/2012 e 22 ncd (per tutte Cass. n.22521/2016).

Nella fattispecie in esame, sebbene non esplicitamente, il CDD ha ritenuto che le condotte di cui al capo di incolpazione contestate all'avv. [RICORRENTE] fossero di una certa gravità, tanto da meritare la sospensione non superiore nel massimo ad anni uno (arg. ex art. 22 comma 2 lettera B del nuovo codice deontologico).

Tale norma, che non brilla certamente per chiarezza e che più di qualche dubbio interpretativo ha fatto sorgere, è stata da ultimo oggetto di attenta disamina da parte della Suprema Corte che, con una esegesi lineare e ben argomentata, dalla quale non vi è ragione per discostarsene, ha statuito che *"l'art. 22, comma 2, lettera b) del Codice deontologico Forense approvato dal Consiglio Nazionale Forense, ai sensi dell'art. 65, comma 5, primo inciso della L. n. 247 del 2012, si deve interpretare nel senso che la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione, da essa prevista per i casi più gravi di illeciti che di norma sono sanzionati con la censura, trova applicazione necessariamente nel minimo di due mesi, ancorchè la norma non fissi espressamente una misura minima della sospensione"*

(Cass. sez. un. 13237/2018).

Minimo che corrisponde esattamente a quello previsto anche nella previgente normativa.

L'art. 40 del R.D. 1578/1933, difatti, stabiliva che la sospensione dall'esercizio della professione fosse per un tempo non inferiore a due mesi e non maggiore di un anno.

Ciò chiarito, all'esito del raffronto in concreto tra le due normative, qualora si fosse optato, come si è optato, per la sospensione, la durata della stessa sarebbe dovuta essere di almeno due mesi.

Pertanto, anche a prescindere dalla normativa ritenuta applicabile, la sanzione sarebbe dovuta essere la stessa e questo senza alcuna violazione del *favor rei*.

Il C.D.D. di Ancona, tuttavia, ha ritenuto di applicare la sospensione nei limiti di mesi uno, ma così facendo ha imposto una sanzione di entità non prevista dall'ordinamento ed in quanto tale illegittima.

Come ha avuto modo di chiarire la Giurisprudenza domestica, tanto nella vigenza della precedente normativa quanto in quella attuale, *“il provvedimento con il quale viene inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi uno, inferiore al minimo previsto dalla legge professionale, è invalido per errore di diritto, ricadente su una norma la cui osservanza è obbligatoria. Tale nullità può essere rilevata d'ufficio dal C.N.F. non essendo possibile legittimare una sanzione inesistente nell'ordinamento professionale. Ne consegue che, per il divieto della reformatio in pejus, deve essere inflitta la pena inferiore prevista dall'ordinamento, e cioè la censura”* (CNF 7/1997 e CNF 224/2020).

Va da sé che la decisione inflitta, già solo per quanto sopra dedotto, non possa che essere riformata con la sostituzione della sanzione irrogata con una di minore gravità.

A ciò si aggiunga che, stante la dichiarata prescrizione relativamente al terzo capo di incolpazione, l'unico fatto disciplinarmente rilevante sanzionabile è quello previsto e punito dall'art. 52 Codice deontologico vigente (art. 20 previgente).

La pena edittale oggi prevista da tale norma per la contestata violazione è la censura.

In considerazione del comportamento tenuto dall'incolpato che, pur essendo stato condannato in via definitiva nel procedimento penale, non ha mai ritenuto opportuno scusarsi per le frasi proferite al Collega, peraltro in sede di udienza e alla presenza di più persone, vi sarebbero i presupposti per aggravare la sanzione.

Non può essere sottaciuto, tuttavia, che i fatti per cui è procedimento sono decisamente datati nel tempo e che l'incolpato, almeno da quanto risulta dagli atti del fascicolo trasmesso, non risulta avere precedenti disciplinari.

Tali circostanze, pertanto, possono ritenersi idonee a bilanciare la gravità del comportamento tenuto e a far ritenere congrua la sanzione della censura.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense accoglie per le ragioni di cui in motivazione il ricorso e per l'effetto in parziale riforma della decisione del CDD di Ancona applica all'avv. [RICORRENTE] la sanzione della censura.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 13 luglio 2022;

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Francesca Sorbi

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 11 novembre 2022.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria